

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 51 del 28 luglio 2009.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale Marche del 26 maggio 2009, n. 13, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche n. 53 del 1° giugno 2009 recante: «Disposizioni a sostegno dei diritti dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati», in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c) ed agli articoli collegati, ed all'art. 14 comma 1.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 luglio 2009 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale Marche n. 13/2009 composta da 22 articoli, promuove iniziative volte a garantire agli immigrati, identificati all'art. 2, ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili.

La legge regionale è illegittima nell'art. 2, comma 1, lettera c) e nelle disposizioni collegate e nell'art. 14, comma 1, per i seguenti

Motivi

1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), legge regionale Marche n. 13/2009 ed agli articoli collegati.

L'art. 2 della legge regionale, alla lettera c), individua tra i destinatari della legge, anche «i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione».

Così operando la disposizione regionale viola la potestà legislativa esclusiva statale in materia, prevista dall'art. 117, secondo comma lettera a) «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»; e lettera b) «immigrazione».

La materia è infatti disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e la legge regionale, nella disposizione censurata adotta una locuzione che non trova alcuna corrispondenza nel d.lgs. n. 286 del 1998 facendo riferimento ad una fattispecie non contemplata dalla normativa statale.

Infatti la legislazione statale vigente in materia di immigrazione non consente la regolarizzazione degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio italiano, ossia privi di visto d'ingresso (o con visto d'ingresso ormai scaduto) e privi di permesso di soggiorno. Essa inoltre prevede, in ordine: i procedimenti di rilascio del nullaosta al lavoro, che il lavoratore straniero deve trovarsi all'estero e che il rapporto di lavoro può essere regolarmente instaurato unicamente quando il cittadino straniero dispone di un visto d'ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero e di un corrispondente permesso di soggiorno (come previsto dagli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 286/1998).

Pertanto la legge regionale in esame non può che riferirsi alla condizione giuridica dell'immigrato che, ancora privo di regolare permesso di soggiorno, chiede la regolarizzazione in un eventuale regime di «sanatoria», disposta dallo Stato, e risulta pertanto sprovvisto dei documenti necessari affinché la sua presenza sul territorio nazionale possa essere qualificata, ai sensi della normativa statale, come legittima.

La norma regionale impugnata risulta pertanto in contrasto in particolare con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 che, agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, sancita l'illegittimità del soggiorno degli immigrati

irregolari (alla quale consegue il respingimento, l'espulsione o la detenzione nei centri di identificazione ed espulsione), stabilisce altresì (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe all'adozione di tali provvedimenti, le quali, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassative.

Ne consegue che la norma censurata e tutte le disposizioni ad essa collegate (ad es. artt. 13 e 16, nella parte in cui recano misure a favore degli immigrati irregolari) eccedono dalla competenza regionale, in quanto, disciplinando ed agevolando il soggiorno nel territorio nazionale degli stranieri non ancora regolarizzati, incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati, che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale ([sent. n. 50 del 2008](#), [n. 156 del 2006](#), [n. 300 del 2005](#)), è riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost.

Conclusivamente la legge regionale non può in alcun modo incidere in tale ambito normativo, rimesso alla potestà legislativa statale esclusiva, tanto meno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione.

In altri termini non può disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività della regola generale della condizione di illegittimità dell'immigrato irregolare.

Sono conseguentemente incostituzionali anche le altre disposizioni contenute nella legge regionale in esame in cui la locuzione «immigrati» comprende anche «i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione», in virtù del richiamo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ed in particolare:

art. 11, rubricato: «Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale»;

art. 12, rubricato: «Assistenza sanitaria»;

art. 13, rubricato: «Difesa civica»;

art. 16, rubricato: «Diritto all'abitazione».

2) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione, in relazione all'art. 14, comma 1, legge regionale Marche n. 13/2009.

L'art. 14, comma 1, così recita: «la regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge, al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani».

La norma eccede dalle competenze regionali ed incide nella materia «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», riservate alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione.

La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non è disponibile ad accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri extracomunitari immigrati, interferisce con le attività di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e n. 156 del 2006), assegna in via esclusiva alla competenza statale.

In particolare la disposizione regionale in esame contrasta con l'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dall'art. 9 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno - che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri nei quali lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.

La disposizione regionale in esame rende pertanto inattuabile la normativa statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell'immigrazione con l'ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un'analogia disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilità di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l'intero territorio nazionale.

P.Q.M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Corte vorrà dichiarare l'illegittimità delle disposizioni sopra indicate della legge regionale delle Marche n. 13 del 26 maggio 2009.

Si allega:

1) estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009;

2) relazione del Ministro proponente;

3) legge Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13.

Roma, addì 28 luglio 2009

L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti